Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 104° — Numero 276**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 22 ottobre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1963, n. **1369.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47, relativo al corso di laurea in Matematica, dopo il penultimo comma, sono aggiunti i seguenti commi:

« Prima dell'esame di laurea lo studente è tenuto a superare un esame di cultura generale sulle Scienze matematiche. Tale esame per l'indirizzo didattico consta di una prova orale, mentre per l'indirizzo generale consta di una prova scritta ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1963, n. **1370.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

19) Radiobiologia;

20) Gerontologia e geriatria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. 1371.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 41. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:

Contabilità di Stato;
Organizzazione internazionale;
Storia delle relazioni economiche internazionali.

Art. 66. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di « Storia della lingua latina ».

Art. 69. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di « Filosofia del linguaggio ».

Art. 75. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne è aggiunto quello di « Storia della lingua inglese ».

Art. 108. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Neurochirurgia ».

Dopo l'art. 223 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione degli Istituti annessi alla Facoltà di agraria, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 224. — Sono costituiti presso la Facoltà di agraria i seguenti Istituti:

Istituto di Agronomia e coltivazioni erbacee;
Istituto di Botanica generale e sistematica - Orto botanico;
Istituto di Chimica agraria;
Istituto di Coltivazioni arboree;
Istituto di Economia e politica agraria;
Istituto di Entomologia agraria;
Istituto di Estimo e contabilità agraria;
Istituto di Industrie agrarie;
Istituto di Ingegneria agraria;
Istituto di Microbiologia agraria;
Istituto di Mineralogia e geologia agraria;
Istituto di Patologia vegetale;
Istituto della produzione animale.

Tali Istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di loro pertinenza.

Art. 225. — La Facoltà determina, con propria deliberazione, alla fine di ciascun anno e per l'anno accademico successivo quali siano gli insegnamenti ufficiali che si svolgeranno presso i singoli Istituti.

Art. 226. — Ogni Istituto è retto da un direttore che è responsabile della amministrazione e del funzionamento dell'Istituto stesso.

Norme particolari al riguardo potranno essere stabilite dalla Facoltà nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 227. — Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un Istituto ve ne sia uno solo tenuto da un professore di ruolo, questi è di diritto il direttore dell'Istituto.

Nel caso che vi siano più professori di ruolo la Facoltà, sentito il parere dei medesimi, designerà, scegliendo fra di essi, il direttore dell'Istituto, che verrà nominato con decreto rettorale per un periodo di tre anni.

Se un Istituto manca di professore di ruolo, la direzione verrà affidata di regola ad un professore di ruolo di materia affine, designato dalla Facoltà e nominato con decreto rettorale per un periodo di tre anni.

Art. 228. — Possono essere addetti ad un Istituto assistenti, tecnici, bibliotecari, personale amministrativo e subalterni appartenenti ai ruoli universitari ed inoltre, quando esista un orto botanico o museo annesso, anche conservatori, curatori e preparatori, giardinieri, operai.

Art. 229. — E' facoltà del direttore di un Istituto di rilasciare a chi frequenta l'Istituto per almeno sei mesi un attestato degli studi compiuti e dei risultati raggiunti nelle ricerche.

Art. 230. — Ogni Istituto potrà eventualmente disporre, secondo modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca di borse di studio provenienti da enti pubblici o privati italiani e stranieri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1963, n. 1372.

Ripartizione di cento posti di ruolo di tecnico laureato ai sensi della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, con la quale è stato fra l'altro istituito il ruolo dei tecnici laureati per gli Istituti universitari;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I cento posti di ruolo di tecnico laureato istituiti, con effetto dal 1° luglio 1963, con la legge 3 novembre 1961, n. 1255, sono ripartiti come appresso:

	Numero dei posti
Università di Bari	
Facoltà di Giurisprudenza:	
Seminario giuridico	1
Facoltà di Economia e commercio:	
Istituto di Merceologia	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Medicina legale	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Chimica fisica	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Elettrotecnica	1
Centro di Microscopia elettronica	1
Università di Bologna	
Facoltà di Economia e commercio:	
Istituto di Merceologia	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica delle malattie nervose e mentali	1
Istituto di Istologia ed embriologia	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Fisica tecnica	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Patologia generale ed anatomia patologica veterinaria	1
Centro interfacoltà di Microscopia elettronica	1
Università di Cagliari	
Facoltà di Economia e commercio:	
Istituto Economico-statistico	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica ortopedica	1
Università di Camerino	
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Farmacologia e tecnica farmaceutica	1
Università di Catania	
Facoltà di Economia e commercio:	
Centro meccanografico	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Semeiotica medica	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Zootecnica	1
Università di Ferrara	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Chimica biologica	1
Università di Firenze	
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Chimica fisica	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica farmaceutica	1
Facoltà di Architettura:	
Istituto di Architettura degli interni, arredamento e decorazione	1
Centro di Microscopia elettronica	1
Centro del Fitotrone	1
Università di Genova	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Patologia speciale medica	1
Istituto di Farmacologia	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Botanica	1
Istituto di Geologia	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Farmacologia e farmacognosia	1
Università di Messina	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Igiene, per il Centro di microscopia elettronica	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Chimica organica	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Ostetricia e ginecologia veterinaria	1
Università di Milano	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica medica generale	1
Istituto di Clinica chirurgica generale	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Scienze fisiche	1
Istituto di Mineralogia, petrografia e geochimica	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Malattie infettive	1
Università di Modena	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica medica generale	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Chimica generale	1
Centro di Calcolo elettronico	1
Università di Napoli	
Facoltà di Economia e commercio:	
Centro meccanografico, presso l'Istituto di statistica e demografia	1

	Numero dei posti
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica odontoiatrica	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Biologia generale e genetica . .	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Facoltà di architettura:	
Istituto di Urbanistica	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Entomologia agraria	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia, per il Centro di Microscopia elettronica . . .	1

Università di Padova

Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Patologia generale .	1
Istituto di Patologia speciale medica	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Chimica generale ed inorganica	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Biochimica applicata .	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Costruzione di ponti e strade	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Selvicoltura	1

Università di Palermo

Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Fisiologia .	1
Istituto di Radiologia	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Mineralogia . . .	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Trasporti .	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Agronomia generale e coltivazioni erbacee .	1

Università di Parma

Facoltà di Economia e commercio:	
Centro di Calcolo elettronico	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Centro di Istochimica per l'Istituto di anatomia umana normale	1

Università di Pavia

Facoltà di Scienze politiche:	
Istituto di Statistica	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Fisiologia generale	1
Istituto di Mineralogia	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Igiene	1

Università di Perugia

	Numero dei posti
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Anatomia ed istologia patologica	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Chimica fisica	1

Università di Pisa

Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica medica generale . . .	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Impianti nucleari	1
Facoltà di Agraria:	
Centro di Studi e di sperimentazione agraria ed aziendale (tenuta di Tombolo) .	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Anatomia degli animali domestici	1

Università di Roma

Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Patologia speciale medica . .	1
Istituto di Medicina legale e delle assicurazioni	1
Istituto di Patologia speciale chirurgica .	1
Istituto di Clinica ostetrica e ginecologica	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Fisiologia generale	1
Istituto di Geologia	1
Istituto di Chimica analitica (seconda cattedra)	1
Istituto di Zoologia	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Fisica tecnica	1
Istituto di Meccanica applicata alle macchine	1
Istituto di Architettura ed urbanistica . .	1
Facoltà di Architettura:	
Istituto di Urbanistica	1

Università di Sassari

Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Fisiologia umana	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica biologica	1

Università di Siena

Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Radiologia	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica farmaceutica	1

Università di Torino

Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica otorinolaringoiatrica . .	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Fisica teorica	1

	Numero dei posti
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica farmaceutica	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Orticoltura e floricoltura . . .	1
Università di Trieste	
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Scienza e tecnica delle costruzioni	1
Istituto di Architettura navale	1
Politecnico di Milano	
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Fisica tecnica e macchine Sezione propulsione .	1
Istituto di Chimica industriale .	1
Istituto di Scienza delle costruzioni .	1
Politecnico di Torino	
Facoltà di Architettura:	
Istituto di Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura	1
Scuola di Ingegneria aerospaziale:	
Istituto di Aerodinamica . . .	1
Istituto di Motori per aeromobili	1
Istituto universitario di Economia e commercio e di Lingue e letterature straniere di Venezia	
Laboratorio di Matematica generale e finanziaria	1
Istituto universitario di Architettura di Venezia	
Istituto di Urbanistica	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. **1373**.

Erezione in ente morale della Fondazione « Opera Pia Anacleto ed Eloisa Miliani », con sede in San Severino Marche.

N. 1373. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, la Fondazione « Opera Pia Anacleto ed Eloisa Miliani », con sede in San Severino Marche, con il patrimonio iniziale costituito da due fondi rustici di ha. 35.85.40 e da un fabbricato di civile abitazione, siti nello stesso Comune, contrada Berta, valutati complessivamente in lire 40.000.000 giusta perizia estimativa del geom. Leo Seghetti da Offida in data 10 gennaio 1962, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 40. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1963.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle oline nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1961, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Catanzaro, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro;

Vista la nota n. 10841, con la quale l'Opera Nazionale per l'Assistenza Religiosa e Morale degli Operai O.N.A.R.M.O., propone che il sig. Francesco Barillaro venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dott. Enrico Focarelli;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Francesco Barillaro è nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Catanzaro, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro, quale rappresentante dell'Opera Nazionale per l'Assistenza Religiosa e Morale degli Operai O.N.A.R.M.O., in sostituzione del dott. Enrico Focarelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(8909)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1963.

Norme per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° novembre 1963 al 30 giugno 1964.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 3 luglio 1963, con il quale venne autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo di esercizio provvisorio del bilancio 1963-1964;

Vista la legge 21 agosto 1963, n. 1197, sullo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 che all'articolo 17 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di emettere per l'esercizio finanziario 1963-1964 buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite

con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° novembre 1963 al 30 giugno 1964, di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi per gli importi che saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione.

Art. 2.

I buoni verranno emessi limitatamente alle seguenti serie rispetto a quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 21 aprile 1961:

Serie	F	da	L.	100.000
»	G	da	»	500.000
»	H	da	»	1.000.000
»	L	da	»	5.000.000
»	M	da	»	10.000.000
»	N	da	»	50.000.000
»	O	da	»	100.000.000
»	P	da	»	500.000.000
»	Q	da	»	1.000.000.000

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro nella misura del 3,50 % annuo sarà corrisposto anticipatamente.

Art. 4.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro è effettuato esclusivamente nei confronti delle aziende di credito nonchè dei loro istituti centrali di categoria tramite la Banca d'Italia quale gerente il Servizio di tesoreria provinciale dello Stato, alla quale pertanto rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 5.

Per ottenere l'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria dovranno comunicare alla Banca d'Italia l'importo dei buoni che intendono sottoscrivere distinguendo:

a) buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32 lettera *f*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi, indicando per questi ultimi l'eventuale soprapprezzo in confronto al valore nominale che in percentuale dovrà essere pari a 10 centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 6.

Le comunicazioni di cui al precedente articolo devono essere fatte pervenire all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia entro e non oltre il giorno 18 del mese di emissione dei buoni a mezzo lettera chiusa in busta da assicurare con chiusura a ceralacca, con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra busta da indirizzare, a mezzo raccomandata, all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia Servizio di tesoreria provinciale dello Stato in Roma.

Art. 7.

Il giorno 19 del mese di emissione e se festivo o sabato il giorno feriale successivo, sarà eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste di che all'articolo precedente, da parte di un fuzionario della Banca d'Italia il quale trascriverà, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente saranno effettuate con l'intervento di un ispettore del Tesoro o, in sua vece, di un funzionario a ciò delegato dal Ministro per il tesoro.

Il rappresentante del Tesoro ha funzioni di ufficiale rogante e redigerà apposito verbale per dette operazioni.

L'assegnazione verrà effettuata al 100 % e senza alcun soprapprezzo per la quota da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32 lettera *f*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, mentre per la quota libera verrà effettuata al soprapprezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possano essere totalmente accolte verrà effettuato il riparto pro-quota dell'assegnazione.

La parte eventualmente rimasta non aggiudicata sarà assegnata alla Banca d'Italia senza alcun soprapprezzo nei limiti entro i quali la medesima lo richieda.

Art. 8.

La differenza fra il prezzo determinato a seguito dell'avvenuta assegnazione di buoni per investimenti liberi attribuiti alle aziende di credito ed istituti centrali di categoria ai sensi del precedente art. 7 ed il valore nominale dei buoni sarà versata alle Sezioni di tesoreria unitamente all'importo corrispondente dei buoni sottoscritti.

Art. 9.

Quando ricorrano circostanze particolari, i termini indicati nei precedenti articoli potranno essere prorogati con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Per gli importi versati dalle aziende di credito e dagli istituti centrali di categoria ai sensi dei precedenti articoli le Sezioni di tesoreria provvederanno a redigere apposite contabilità mensili

Art. 11.

Restano ferme per l'esercizio in corso le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro di che al decreto ministeriale 1° luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 13 luglio 1963.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1963
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 28. — VENTURA SIGNORETTI

(8993)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 324, relativo alla fornitura e messa in opera di un montabarelle nell'ospedale di Fort-Dauphin (Madagascar).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 140 del 29 settembre 1963 il bando di gara n. 324, relativo alla fornitura e messa in opera di un montabarelle nell'ospedale di Fort-Dauphin. Luogo di esecuzione: Fort-Dauphin (Madagascar). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di franchi malgasci 3.500.000. Termine previsto per l'esecuzione: 9 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a M. le Directeur Général des Travaux Publics, de l'Aéronautique et des Transports (Service Central Administratif, 1ére Division Section G), Tananarive (Madagascar), prima della data fissata per la loro apertura che avverrà il 19 dicembre 1963 alle ore 14 locali.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(8883)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ruolo di anzianità del personale di custodia Situazione al 1° gennaio 1963

A norma dell'art. 16 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, si avverte che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di custodia, secondo la situazione al 1° gennaio 1963.

Nel termine di sessanta giorni della presente pubblicazione gli agenti possono ricorrere al Ministero per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

(8888)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1963 (registro n. 65 Pubblica istruzione, foglio n. 339), è stato respinto il ricorso straordinario 3 dicembre 1959, prodotto dalla prof.ssa Flora Gentilini contro il Ministero della pubblica istruzione avverso il provvedimento del 19 settembre 1959, n. 25220, col quale è stato respinto il gravame inteso ad ottenere l'annullamento del giudizio negativo deliberato dall'apposita Commissione istituita preso il provveditore agli studi di Ancona, in merito all'esame colloquio concernente il conseguimento dell'abilitazione didattica per l'insegnamento dell'italiano e della storia negli istituti magistrali.

(8925)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1963, registro n. 54, foglio n. 119, è stato respinto il ricorso del sig. Licheri Luigi avverso la decorrenza della promozione per merito comparativo alla qualifica di segretario, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 270, fissata nel decreto ministeriale 20 gennaio 1959.

(8735)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1963 (registro n. 50 Pubblica istruzione, foglio n. 398), dei due ricorsi straordinari prodotti il 16 novembre 1959 ed il 28 dicembre stesso anno dalla prof.ssa Irma Mauro rispettivamente nei confronti del provveditore agli studi di Catania e del Ministero della pubblica istruzione, avverso l'esclusione dal conseguimento dell'abilitazione didattica di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, il primo è stato dichiarato inammissibile e l'altro è stato respinto.

(8924)

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti in data 25 settembre 1963, registro n. 65 Pubblica istruzione, foglio n. 341, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 22 dicembre 1961 dal prof. Mingrone Pasquale, avverso il provvedimento ministeriale n. 819 del 22 giugno 1961, che convalida la decisione del provveditore agli studi di Ancona di depennare il predetto docente dall'elenco degli insegnanti stabili di quella Provincia per incompatibilità tra la sua qualità di stabile e quella di tenente in servizio permanente effettivo.

(8736)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

Il dott. Francescantonio Costabile, nato a Sambiase il 27 agosto 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Lettere rilasciatogli dall'Università di Roma il 14 agosto 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(8849)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Antonio Fantini, nato a Forlimpopoli (Forlì) il 15 novembre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 26 novembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(8876)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Casarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963 il comune di Casarano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.595.790 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8980)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pescara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 11132 in data 11 ottobre 1963, il sig. Giuseppe Rossi è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pescara.

(8929)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 202

Corso dei cambi del 21 ottobre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,42	622,42	622,445	622,43	622,45	622,45	622,43	622,45	622,45	622,50
$ Can.	577,40	577,10	577,50	577,30	576,75	577,37	577,35	577,35	577,30	577,30
Fr. Sv.	144,26	144,26	144,28	144,255	144,24	144,26	144,26	144,28	144,27	144,27
Kr. D.	90,09	90,09	90,12	90,10	90,30	90,10	90,085	90,10	90,10	90,10
Kr. N.	86,97	86,96	87,02	86,99	87 —	86,97	86,975	87 —	86,97	86,97
Kr. Sv.	119,84	119,83	119,88	119,83	119,75	119,83	119,825	119,85	119,84	119,85
Fol.	172,68	172,64	172,69	172,65	172,75	172,67	172,645	172,70	172,69	172,70
Fr. B.	12,46	12,46	12,46	12,4590	12,455	12,46	12,46	12,45	12,46	12,465
Franco francese	127,02	127,02	127,035	127,01	127,05	127,02	127,005	127 —	127,02	127,02
Lst.	1741,59	1741,55	1741,75	1741,60	1741,50	1741,70	1741,55	1741,70	1741,75	1741,75
Dm. occ.	156,50	156,52	156,50	156,4975	156,43	156,50	156,50	156,52	156,51	156,50
Scell. Austr.	24,08	24,08	24,09	24,08625	24,05	24,08	24,85	24,10	24,08	24,09
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	71,71	21,75	21,70	21,70	21,72	21,71	21,71

Media dei titoli del 21 ottobre 1963

Titolo	
Rendita 5 % 1935	108,35
Redimibile 3,50 % 1934	91,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 ottobre 1963

Valuta	
1 Dollaro USA	622,43
1 Dollaro canadese	577,325
1 Franco svizzero	144,257
1 Corona danese	90,092
1 Corona norvegese	86,982
1 Corona svedese	119,83
1 Fiorino olandese	172,647
1 Franco belga	12,459
1 Franco francese	127,007
1 Lira sterlina	1741,575
1 Marco germanico	156,499
1 Scellino austriaco	24,086
1 Escudo Port.	21,705

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1963, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 394, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto in data 27 luglio 1961 dal dott. Domenico Odone, giudice di tribunale, domiciliato in Sondrio, avverso il decreto n. 517 del 4 febbraio 1961 del direttore provinciale del Tesoro di Sondrio, con il quale è stato negato l'aumento delle quote di aggiunta di famiglia di cui all'art. 2, secondo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 noembre 1947, n. 1331.

(8889)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale n. 106/39 del 7 maggio 1963, riguardante la sclassificazione, per alienazione, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Filetto ed Orsogna, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 24 giugno 1963, è stata omessa la parola « parte » e cioè « . alla particella n. 396 .. » deve leggersi « ... alla particella n. 396 parte, . ».

(8847)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, numero 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Propone:

1) il dott. Arcangelo Benedetti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Boville Ernica (Frosinone);

2) il sig. Paolo D'Agostini è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Giuliano di Roma (Frosinone);

3) il sig. Luigi Gobbi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarnano (Macerata);

4) il sig. Giuseppe Angelini Paroli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Norcia (Perugia);

5) il sig. Giuseppe Sisti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Frontino (Pesaro);

6) il dott. Sebastiano Ciacci è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montegrimano (Pesaro);

7) il rag. Secondo Cameletti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pergola (Pesaro);

8) il sig. Mariano Micheli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anguillara Sabazia (Roma);

9) il sig. Gioacchino Campagna è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carpineto Romano (Roma);

10) il sig. Achille Grignoli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Moricone (Roma);

11) il sig. Ludovico Rossi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Penna in Teverina (Terni);

12) il sig. Carlo Castiglia è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Faleria (Viterbo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1963

Il Governatore: CARLI

(8913)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colorno (Parma)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna;

Dispone:

Il comm. Angelo Cantarelli è confermato presidente della Cassa comunale del credito agrario di Colorno (Parma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1963

Il Governatore: CARLI

(8912)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/344 San Dorligo della Valle di data 8 marzo 1933, con il quale il cognome del signor Giuseppe Kocijančič, nato a Prebenico di San Dorligo della Valle il 15 giugno 1904 ed ivi residente al n. 42, venne ridotto in forma italiana di « Canziani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 17 agosto 1963, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Kocijančič »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/344, San Dorligo della Valle di data 8 marzo 1933, è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Giuseppe Canziani è restituito nella sua forma originaria di « Kocijančič ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Foraus Emilia, nata a San Dorligo della Valle il 14 settembre 1906, moglie;

2) Canziani Stojan, nato a San Dorligo della Valle il 15 novembre 1948, figlio.

Il sindaco di San Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 9 ottobre 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/344 San Dorligo della Valle di data 8 marzo 1933, con il quale il cognome del signor Antonio Kocijančič, nato a Prebenico di San Dorligo della Valle il 25 febbraio 1906 ed ivi residente al n. 42, venne ridotto in forma italiana di « Canziani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 17 agosto 1963, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Kocijančič »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/344, San Dorligo della Valle di data 8 marzo 1933, è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Canziani Antonio, è restituito nella sua forma originaria di « Kocjančič ».

Il sindaco di San Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 9 ottobre 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/344 San Dorligo della Valle di data 8 marzo 1933, con il quale il cognome del signor Daniele Kocijančič, nato a San Dorligo della Valle il 18 settembre 1926 ed ivi residente al n. 346, venne ridotto in forma italiana di « Canziani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 17 agosto 1963, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Kocijančič »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/344, San Dorligo della Valle di data 8 marzo 1933, è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Daniele Canziani, è restituito nella sua forma originaria di « Kocjančič ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari

1) Nrvcic Maria, nata a Lukecevec il 9 novembre 1930, moglie;

2) Canziani Boris, nato a Zagabria il 14 ottobre 1949, figlio;

3) Canziani Danica, nata a Trieste il 2 dicembre 1961, figlia.

Il sindaco di San Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 9 ottobre 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

(8851)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso per titoli ed esami a sei posti di segretario sanitario in prova (di cui quattro per pediatra e due per ostetrico).

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 1799 in data 30 gennaio 1963 della Giunta esecutiva, approvata dal Ministero della sanità il 19 aprile 1963, modificata con deliberazione n. 2841 del 21 maggio 1963, debitamente approvata;

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953 e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica il 15 febbraio 1963;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di segretario sanitario in prova nel ruolo sanitario della sede centrale, gruppo *A*, grado gerarchico 6° dell'Opera, già 9° dello Stato, di cui quattro posti per pediatra e due posti per ostetrico.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

a) essere forniti di laurea in medicina e chirurgia ed essere abilitati all'esercizio della professione;

b) essere forniti del diploma di specializzazione in clinica pediatrica od ostetrica, a seconda del posto per il quale si concorre;

c) essere di età non superiore ai 30 anni. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Si prescinde del limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di dipendente civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, nonchè per gli aspiranti che già rivestano la qualifica di dipendente non di ruolo dell'Opera, e che, in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, alla data stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, prestino, ininterrotto e lodevole servizio, da almeno due anni, presso gli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito. A favore di detto personale non di ruolo è riservato un sesto dei posti messi a concorso. La frazione di posto si computa per posto intero.

d) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, che sarà accertata d'ufficio;

g) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

h) avere assolto agli obblighi di leva e esserne stato esentato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, Lungotevere Ripa numero 1, Roma, entro il giorno 19 novembre 1963.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in medicina e chirurgia, e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

il possesso del diploma di specializzazione in clinica pediatrica od ostetrica;

il posto per il quale si concorre (di pediatra o di ostetrico);

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizi prestati, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire alla presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dalla Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità; oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti, che intendono fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni famigliari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo rilasciata dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 5.

Le graduatorie sono approvate con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati a fare pervenire alla presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante sia di età non superiore ai 30 anni.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4.

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo, del casellario giudiziario;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e rilasciato dal direttore sanitario della Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dello art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

f) 1) diploma di laurea in medicina e chirurgia in originale o in copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, come sopra;

3) diploma di specializzazione in clinica pediatrica od ostetrica a seconda del posto per il quale si concorre, come sopra;

g) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), del precedente articolo 5, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, della Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) del precedente art. 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), e *g*) del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'esame consterà di quattro prove: una scritta, una pratica, una di laboratorio ed una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) igiene generale, con particolare riguardo alla gestazione, al parto, al puerperio;
2) puericultura prenatale;
3) igiene infantile, caratteristiche dell'età infantile;
4) sviluppo fisico e psichico del bambino;
5) assistenza al prematuro;
6) fisiopatologia della nutrizione nell'infanzia, con particolare riguardo all'età del lattante;
7) alimentazione naturale ed artificiale del lattante;
8) alimentazione del bambino dal 2° anno all'età pubere;
9) la profilassi delle malattie infettive acute e croniche;
10) ordinamento sanitario dello Stato;
11) ordinamento dell'Opera nazionale per la maternità e dell'infanzia;
12) legislazione vigente per la lotta contro le malattie sociali;
13) legislazione vigente per la tutela delle madri lavo-
14. assistenza agli illegittimi;
14) assistenza agli illeggitimi;
15) tutela del lavoro delle donne e dei minori.

La prova scritta verte, per i candidati al posto di pediatra, su un argomento di pediatria con particolare riguardo alla puericultura pre e postnatale; per i candidati al posto di ostetrico su un argomento di ostetricia; per entrambi su un argomento di dermosifilopatia; la prova pratica verte: sullo esame clinico di un lattante sano o malato, per gli aspiranti ai posti di pediatra; di una gestante, per gli aspiranti al posto di ostetrico; ancora di un soggetto con affezione dermoceltica, per tutti gli aspiranti.

La prova di laboratorio verte sull'esame del latte e su accertamenti diagnostici per le più comuni malattie del bambino e della gestante.

La prova orale può cadere su tutto il programma di cui sopra.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove d'esame saranno tenute.

Art. 10.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 11.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo l'ordine delle graduatorie, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire ai detti concorrenti, secondo l'ordine delle graduatorie, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione delle graduatorie, oltre quelli messi a concorso, nei limiti consentiti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati segretari sanitari in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 9° del cessato gruppo *A* dello Stato. Ai provenienti da altri ruoli del personale dell'Opera, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominati in ruolo, nel grado 6° del personale dell'Opera, già 9° dello Stato, gruppo *A*, del ruolo sanitario della sede centrale, con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per i dipendenti statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 20 settembre 1963

Il presidente: Angela GOTELLI

Il direttore generale: Carmelo CUTTITTA

(8836)

Concorso per titoli ed esami a due posti di ufficiale amministrativo di 3ª classe in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 1799 in data 30 gennaio 1963 della Giunta esecutiva, approvata dal Ministero della sanità il 19 aprile 1963;

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953 e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1963;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, a due posti di ufficiale amministrativo di 3ª classe in prova nel ruolo esecutivo della sede centrale, gruppo *B*, grado gerarchico 8° dell'Opera, già 11° dello stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di ragioniere e perito commerciale o equipollenti;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di dipendente civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, nonchè per gli aspiranti che già rivestano la qualifica di dipendenti non di ruolo dell'Opera e che, in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, alla data del presente bando di concorso, prestino ininterrotto e lodevole servizio da almeno due anni presso gli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito. A favore di detto personale non di ruolo è riservato un sesto dei posti messi a concorso. La frazione di posto si computa per posto intero.

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, che sarà accertata d'ufficio;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

g) avere assolto agli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, lungotevere Ripa numero 1, Roma, entro il giorno 19 novembre 1963.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, specificando;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizi prestati, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire alla presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dalla Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità

rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità; oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti, che intendono fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo.

Art. 5.

La graduatoria sarà approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4.

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo, del casellario giudiziario;

e) certificato medico su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal direttore sanitario della Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risieda.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dello art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

f) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del precedente art. 5, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, della Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) del precedente art. 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), e *g*) del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'esame si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) nozioni di diritto civile: Libro I del codice; dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;

4) nozioni di diritto del lavoro;

5) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

6) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, dati statistici, leggi statistiche);

7) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede;

8) legislazione amministrativa con speciale riferimento all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

9) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove di esame sono tre: due scritte vertenti sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), ed una orale su tutto il programma, comprese le materie della prova scritta.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove d'esame saranno tenute.

Art. 10.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti. L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire ai concorrenti predetti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti consentiti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali amministrativi di 3a classe in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale previsto per l'ex grado 11° di gruppo B del personale statale. Ai provenienti da altri ruoli del personale dell'Opera saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominati in ruolo, col grado 8°, ex grado 11° del personale statale, gruppo B, del ruolo esecutivo della sede centrale, con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 20 settembre 1963

Il presidente: Angela GOTELLI

Il direttore generale: Carmelo CUTTITTA

(8837)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CASERTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Caserta.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2004 del 12 dicembre 1962, con il quale veniva indetto il concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1961;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto n. 2257 del 15 maggio 1963, e la relativa graduatoria dei candidati risultati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, numero 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Vastano Giovan Giuseppe . . punti 52,35 su 100
2. Sgrillo Emilio . . » 46,33 »
3. Trotta Salvatore . . » 45,50 »
4. Meroia Giuseppe . . » 42,20 »
5. Meliota Oronzo . . » 36,50 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Caserta, di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Caserta, addì 15 ottobre 1963

Il veterinario provinciale: VENUTA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2561 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per il posto di veterinario condotto vacante in Provincia alla data del 30 novembre 1961;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il seguente candidato è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale a fianco allo stesso indicata:

Vastano Giovan Giuseppe: San Gregorio Matese-Castello d'Alife.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Caserta, di quest'Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Caserta, addì 15 ottobre 1963

Il veterinario provinciale: VENUTA

(8930)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4116 in data 31 luglio 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1962;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1962, è così costituita:

Presidente:

Curione comm. dott. Pietro, vice prefetto.

Componenti:

Duce comm. dott. Aldo, ispettore generale medico, medico provinciale;

Puxeddu prof. Efisio, libero docente in ostetricia e ginecologia;

Casu dott. Carlo, specialista in ostetricia e ginecologia;

Martinelli Barbara, ostetrica condotta scelta sulla terna proposta dai Comuni interessati.

Segretario:
Levante dott. Giulio, consigliere di 2a classe al Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio.

Cagliari, addì 5 ottobre 1963

Il medico provinciale ispettore generale medico: DUCE

(8859)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3004 Div. aff. amm.vi del 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 109 del 23 aprile 1963 (parte II) e nel Foglio annunzi legali della Provincia n. 74 del 13 aprile 1963, con cui è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1962;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni della Prefettura, dell'Ordine dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1962, è costituita come appresso:

Presidente:
Ferrante dott. Franz, vice prefetto.

Componenti:
Broccio dott. Letterio, medico provinciale;
Atzeni Tedesco prof. Plinio, docente in patologia medica primario degli Ospedali riuniti di Reggio Calabria;
Spinelli prof. Antonino, primario chirurgo degli Ospedali riuniti di Reggio Calabria;
Guerrisi dott. Aldo, medico condotto titolare nel comune di Cittanova.

Segretario:
Pivetti dott. Antonio, direttore di Sezione dell'Amministrazione dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale.

Reggio Calabria, addì 11 ottobre 1963

Il medico provinciale: BROCCIO

(8861)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3313 Div. aff. amm.vi del 16 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 112 del 27 aprile 1963 (parte II), e nel Foglio annunzi legali della Provincia n. 77 del 24 aprile 1963, con cui è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1962;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni della Prefettura, dell'Ordine provinciale dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1962, è costituita come appresso:

Presidente:
Ferrante dott. Franz, vice prefetto.

Componenti:
Giuttari dott. Giovanni, medico provinciale;
Tropea prof. Ugo, primario ostetrico degli Ospedali riuniti Reggio Calabria;
Puntorlieri dott. Michele, libero esercente specializzato in ostetricia;
Giannoni ost. Maria, ostetrica condotta titolare nel comune di Siderno.

Segretario:
Fragalà dott. Salvatore, consigliere di 1a classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Reggio Calabria, addì 7 ottobre 1963

Il medico provinciale: BROCCIO

(8860)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.